

Quesito

In merito alla questione dei costi di sicurezza aziendale non richiesti nella lettera d'invito e non previsti nel Modello 2, e per i quali avete dato risposta ai quesiti su profilo di committente che non "vadano inseriti" Abbiamo approfondito "nostro malgrado" l'argomento per recenti esclusioni nell'aver omesso tali costi: questi al pari dei costi della sicurezza aziendale risulterebbero obbligatori anche se la lettera d'invito non li richiede.

L'obbligo di esprimere sicurezza e manodopera previsto dall' art. 95, comma 10 del Codice come modificato dal Correttivo infatti rimane in essere anche se non contemplato nel bando lettera d'invito (consiglio adunanza plenaria 2015 n.3 n.9 - Tar Campania, Napoli sentenza n. 4384/2017); solo le gare bandite anteriormente all'entrata in vigore del Dlgs 18 aprile 2016, n.50 non sono assoggettate (consiglio adunanza plenaria 2016 n.19)

Si richiede quindi ulteriore chiarimento

Risposta a quesito

La legge della Regione Umbria n. 3 del 21/01/2010 all'art. 23 stabilisce che il costo della manodopera deve essere determinato dalla Stazione Appaltante e non è soggetto a ribasso d'asta.

Di conseguenza, nel Modello di Offerta Economica i concorrenti devono indicare esclusivamente i costi della sicurezza aziendale, in quanto il costo della manodopera come sopra determinato sarà riconosciuto senza applicazione del ribasso offerto in sede di gara.